

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO E PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE

Le condizioni generali per la fornitura ed i prezzi del servizio, sono pubblicati su Internet nel portale www.metanalpi.com e aggiornati a ogni loro variazione.

A) CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE DEL CALORE

1 LIMITI DELLA FORNITURA - DURATA DEL CONTRATTO

Il Fornitore, nel seguito denominata M.A., si impegna a somministrare al Cliente e questi a ritirare, alle condizioni di cui appresso, energia termica a mezzo acqua calda.

La somministrazione è effettuata dalla M.A. entro i limiti di estensione delle reti di distribuzione e previa valutazione insindacabile della stessa M.A. sull'esistenza delle condizioni tecnico e economiche di solvibilità del cliente per l'attivazione della fornitura: condizioni tecniche che dovranno essere mantenute per tutto il periodo della fornitura.

La somministrazione avviene a seguito di stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti. Il contratto ha durata triennale, salvo espresso patto contrario.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno agli stessi termini e condizioni salvo disdetta di una delle parti da darsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

Per i contratti di allacciamento conclusi dopo il 1 giugno 2018 In ogni caso il Cliente ha diritto a recedere dal contratto di fornitura in qualunque momento con un preavviso di un mese nei modi e termini indicati nei seguenti artt. 14 e 15.

2 RETE DI DISTRIBUZIONE

L'energia termica sarà distribuita mediante rete e consegnata nella centrale termica del Cliente per mezzo di scambiatori connessi all'impianto interno, dotati dei relativi accessori e strumento di misura, che costituiscono la sottocentrale (la "Sottocentrale"). La potenza termica degli scambiatori sarà non inferiore a due volte quella contrattuale.

3 USO DEL CALORE

Il Cliente deve dichiarare, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, l'uso che intende fare del calore.

Il Cliente non può cedere o vendere ad altri, pena la sospensione della fornitura e la responsabilità per i danni relativi, il calore fornito dalla M.A. senza autorizzazione scritta.

Ogni variazione nell'uso del calore rispetto a quanto dichiarato nel contratto deve essere immediatamente comunicata alla M.A., pena la sospensione della fornitura.

4 NORME PER LA FORNITURA

La fornitura sarà effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:

- a) temperatura d'ingresso scambiatore (mandata) massimo 110°C
- b) temperatura di uscita dagli scambiatori (ritorno) massimo 70°C.

Tali temperature del fluido vettore sono intese per temperature esterne di -22°C e potranno essere ridotte per situazioni climatiche più miti, finché ciò non sia causa di disservizio alle utenze.

La M.A. porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità né per le eventuali interruzioni dovute a cause di forza maggiore od esigenze di esercizio (salvo quanto disposto al successivo art.6) e per i danni che ne potessero conseguire, né per eventuali insufficienze di riscaldamento riferibili all'impianto interno dell'utente.

Nel caso i richiedenti non siano proprietari è necessario il consenso legale del proprietario.

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO E PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE

5 INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE

L'erogazione è svolta con continuità da M.A., salvo due interruzioni non superiori a sette giorni tra il 15 maggio al 15 giugno e tra 1° settembre e il 31 ottobre di ogni anno.

In caso di ulteriori interruzioni del servizio, per durata superiore alle 24 ore, purché non dovute a causa di forza maggiore, la M.A.:

- a. darà comunicazione ai Clienti interessati con almeno 24 ore d'anticipo se si tratta di sospensioni programmate;
- b. riconoscerà esclusivamente una riduzione sulla quota fissa mensile pari ad un quindicesimo per ogni giorno di mancato servizio.

6 APPARECCHI DI MISURA E REGOLAZIONE

La misurazione del calore fornito all'ingresso della sottostazione è effettuata esclusivamente mediante strumento di misura omologato MID2 della M.A. installato nella centrale termica dell'edificio.

Il Cliente autorizza la M.A. a posizionare le apparecchiature di misura e regolazione del calore all'interno del proprio edificio in posizione concordata.

Tale contatore rappresenta l'unico strumento ufficiale per la rivelazione dei prelievi di acqua calda e, conseguentemente, per la fatturazione dei consumi stessi.

In caso di notizia di avaria dello strumento su indicato, la M.A. sostituirà prontamente lo strumento e addebiterà i consumi pregressi, calcolandoli con metodo induttivo pari ai consumi dei corrispondenti mesi dell'anno precedente e/o per analogia e confronto rispetto ai consumi di edifici analoghi.

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, ha facoltà di chiederne la verifica alla M.A. previo deposito della somma necessaria per l'esecuzione di tale verifica da parte dell'organismo autorizzato.

Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica dei consumi saranno compresi nelle tolleranze previste dalla legge metrica italiana (più o meno il 5%), il contatore sarà ritenuto esatto; non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi; la M.A. incamererà il deposito effettuato dal Cliente a scomputo delle spese di verifica.

Nel caso contrario la verifica dei consumi e gli effetti del pagamento saranno limitati al periodo che intercorre tra la lettura di prova (al momento dell'accertamento) e l'ultima lettura effettuata nonché tra quest'ultima e quella precedente; la M.A. procederà al rimborso del deposito e le spese di verifica saranno a carico della M.A. stessa.

La sottostazione installata dalla M.A. è corredata da un sistema di regolazione della temperatura di consegna (o di ritorno) sia mediante una sonda esterna (regolazione climatica) sia con temperature prestabilite nell'arco della giornata. Tale regolazione della temperatura deve intendersi come disponibilità del calore alla temperatura necessaria per le esigenze termiche dell'edificio. La quantità del calore erogato dipende solo dal Cliente attraverso la regolazione della propria centralina termica dell'edificio. Pertanto potranno essere ammessi reclami solo per la temperatura e/o portata inferiore alle esigenze e non per eccessivo consumo.

7 CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La fatturazione avverrà con cadenza bimestrale (o mensile, su richiesta del cliente), con rata di acconto anticipata e conguaglio nella fatturazione successiva.

Salvo diverse disposizioni di legge, le fatturazioni avverranno secondo prezzario di tipo binomio e cioè:

- 1) la quota fissa è pari attualmente a Euro 4,1419+IVA al mese per ogni kWh di potenza contrattuale (cioè quella occorrente per mantenere nell'edificio la temperatura di benessere, con temperatura esterna di 22°C; tale potenza viene aumentata del 20% quando debba essere alimentato anche il circuito condominiale dell'acqua calda sanitaria centralizzata; essa è parametrata di anno in anno all'indice ISTAT del costo della vita. La potenza contrattuale è raddoppiata per una settimana, quando è richiesta una temperatura variabile nell'arco della giornata o della settimana;
- 2) la quota proporzionale è pari attualmente a Euro 86,2742+IVA per MWh erogato da ottobre a maggio compresi, e di Euro 43,1371+IVA per MWh erogato da giugno a settembre compresi. È ridotta del 10%, quando durante la settimana la temperatura di ritorno non supera i 44°C.

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO E PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE

Per le attività alberghiere, come tali iscritte alla Camera di Commercio ed aventi diritto all'accisa ridotta del gas naturale, nonché nei confronti degli edifici di proprietà del Comune:

- 1) la quota fissa viene applicata solo nel semestre invernale, cioè dal 1° novembre al 30 aprile;
- 2) la quota proporzionale è ridotta del 25%;
- 3) tali benefici (edifici comunali esclusi) decadono qualora il pagamento dovuto ritardi oltre 20 giorni dalla scadenza; deve essere fornita dal cliente (Comune escluso) una polizza fideiussoria a garanzia di obbligazioni contrattuali tra privati prestata "con rinuncia al beneficio di preventiva escussione ed a prima richiesta, senza scadenza e con svincolo espressamente autorizzato da MA".

Il prezzo della potenza (quota fissa) e dell'energia erogata (quota proporzionale al calore erogato) corrispondono alla situazione del mercato attuale (Ottobre 2018 indice ISTAT =168,03, costo del gas naturale alle Utenze tutelate per uso riscaldamento di abitazioni con consumo bimestrale fino a 2.000 Smc, cioè 12.000 Smc/anno, compresa quota fissa ed imposte di consumo = 0,89085 Euro/Smc IVA compresa) e saranno soggetti ad aggiornamento automaticamente anche in corso di contratto con proporzionale variazione ad ogni variazione dell'indice ISTAT e del prezzo del metano alle Utenze tutelate, dovuto a variazione del prezzo dell'imposta di fabbricazione o altro, come stabiliti per Legge o dall'Autorità preposta, salvo diverse disposizioni di legge.

8 ANTICIPO SUL CONSUMO

L'utente dovrà versare, prima dell'attivazione della fornitura, un anticipo pari al corrispettivo che risulta presuntivamente a suo carico per il trimestre invernale (Dicembre-Gennaio-Febrero) in relazione al contratto di fornitura; in alternativa anticipo il Cliente (Comune escluso) fornirà una polizza fideiussoria, di corrispondente importo, a garanzia di obbligazioni contrattuali tra privati prestata "con rinuncia al beneficio di preventiva escussione ed a prima richiesta, senza scadenza e con svincolo espressamente autorizzato da MA". Qualora il Cliente non sia proprietario dell'immobile servito, l'anticipo a garanzia richiesto viene raddoppiato. Nel corso del rapporto contrattuale tale anticipo (o fidejussione) sarà aggiornato qualora risultasse insufficiente e sarà computato dalla M.A., in caso di inadempienza del Cliente, in deduzione del proprio credito e per il recupero delle spese del contenzioso, con diritto di agire legalmente quando l'anticipo (o la garanzia) risultasse insufficiente.

9 PENALITA' PER IL RITARDATO PAGAMENTO

Il ritardato pagamento delle fatture comporterà l'applicazione di una penalità pari al 10 %, (ridotta al 2% se il pagamento avviene entro 30 gg dalla scadenza), oltre all'applicazione degli interessi moratori in misura pari al tasso legale aumentato di 5 punti.

B) CONDIZIONI GENERALI DI ALLACCIAMENTO

10 OGGETTO DELL'ALLACCIAMENTO

L'allacciamento dell'edificio del Cliente alla rete sarà cura di M.A. ed avverrà mediante collegamento alla rete principale del teleriscaldamento attraverso un sistema di tubazioni precoibentate posate in scavo e collegate a una sottostazione, installata nel locale della centrale termica. La nuova sottostazione non impedirà il funzionamento delle caldaie della centrale termica. Tale sottostazione (la "Sottostazione") sarà costituita da:

- a) scambiatore rapido (lo "Scambiatore"), dimensionato per erogare nel vostro impianto di riscaldamento acqua calda a 75°C nelle condizioni climatiche più rigide (-22°C);
- b) elettrovalvola di modulazione della portata del fluido caldo;
- c) contacalorie costituito da contatore del volume d'acqua e due termosonde ed apparecchio integratore;
- d) centralina climatica di regolazione con termosonda e sistema di trasmissione ed elaborazione dei dati.

La sottostazione, come tutte le altre, sarà collegata, tramite linea dedicata, ad un elaboratore centrale che ne controllerà a distanza il buon funzionamento, dando allarme alla squadra di pronto intervento in caso di

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO E PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE

bisogno; quest'impianto garantisce un servizio di elevata qualità e sicurezza; la produzione del calore in cogenerazione, inoltre, permette di offrire il servizio ad un prezzo vantaggioso.

11 INSTALLAZIONE DELLA SOTTOCENTRALE

Il Cliente autorizza l'installazione della sottocentrale e delle condutture di allacciamento all'interno della sua proprietà come definita in sede contrattuale nel rispetto delle esigenze tecniche specifiche dell'impianto ed inoltre della particolarità dell'utenza.

Salvo eventuali parti aggiuntive della sottostazione che nel preventivo di allacciamento sono identificate come di proprietà del Cliente, le reti di distribuzione nonché le Sottocentrali compreso lo Scambiatore sono di proprietà esclusiva della M.A. che ne cura la manutenzione. Il personale aziendale, incluso quello delle ditte incaricate per l'installazione della sottocentrale, ha pertanto libero accesso alle Sottocentrali anche se queste sono in proprietà privata e il Cliente fornisce copia delle chiavi per consentire la costruzione e la successiva manutenzione di quest'ultime.

La M.A. si riserva il diritto al risarcimento dei danni agli impianti di sua proprietà qualora questi siano provocati dal Cliente.

12 ATTIVITÀ SEMPRE IN CARICO AL CLIENTE E RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO

Sono sempre di esclusiva responsabilità del Cliente, che ne cura a proprie spese la corretta e puntuale realizzazione e/o compimento, le seguenti attività.

- i) L'impianto interno di distribuzione a valle della Sottostazione e fino agli apparecchi erogatori finali, è di competenza del Cliente che ne cura la posa, gli ampliamenti, la manutenzione e la sostituzione, affidandone l'esecuzione esclusivamente ad installatori di sua fiducia ed assumendone le conseguenti responsabilità. Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme di legge o regolamenti vigenti e a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore.
- ii) La M.A. può sospendere la fornitura qualora i competenti uffici regionali, comunali, il Comando dei Vigili del Fuoco, l'Ispettorato del Lavoro, A.S.L., ISPESL od altri organi riconosciuti dalla legge, dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta.
- iii) Non opporsi a concedere gratuitamente le servitù nelle zone indicate dalla M.A. affinché questa possa eventualmente allacciare altri Clienti sulle derivazioni di presa posate sia in suolo pubblico che privato.
- iv) Ottenere l'autorizzazione e/o concessioni dei proprietari degli immobili e dei fondi eventualmente interessati al passaggio delle condutture di allacciamento alla tubazione stradale, ivi inclusi enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni, o comunque interessare proprietà su cui soggetti terzi vantano dei diritti che condizionino la posatura di tubazioni e/o delle apparecchiature della Sottostazione.
- v) La messa a disposizione gratuitamente del M.A. di un locale, sgombro di materiali, idoneo a contenere lo Scambiatore e le apparecchiature necessarie all'esecuzione e prosecuzione della fornitura e che dovrà essere adeguatamente chiuso, protetto dalle intemperie, dotato di impianti interni a norma, dotato di alimentazione elettrica a 220Volts monofase per l'alimentazione della Sottostazione, privo di qualsiasi impedimento alle operazioni di manutenzione ed alla gestione sicura dell'impianto.

Salvo che non risulti espressamente dalla Scheda Lavori che si tratti di attività per attività che saranno "eseguite dal Fornitore su richiesta del Richiedente", sono a carico esclusivo del Cliente eventuale asportazione della/e caldaia/e esistente/i, revisione dell'impianto elettrico della centrale termica qualora non a norma, sostituzione delle pompe di circolazione se, a seguito della trasformazione, si verificasse l'insorgenza di problemi di circolazione all'impianto dovuti alla scarsa prevalenza delle stesse ed eventuale installazione di riduttore di pressione sull'impianto di adduzione dell'acqua fredda dell'acquedotto.

Nel caso in cui il Cliente, durante la vigenza del contratto di allacciamento, chieda a M.A. di apportare delle modifiche progettuali e/o tecniche alla Sottostazione che implicino lo spostamento delle condutture del teleriscaldamento e delle relative strutture che portano all'approvvigionamento, ove tali modifiche siano possibili tenuto conto della Rete tutti i costi e le spese collegati a tali attività saranno a carico esclusivo del

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO E PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE

Ciente e saranno corrisposte dal medesimo a M.A. previa condivisione tra le parti di un apposito preventivo che tenga conto dei lavori da eseguire.

Il Cliente risponde della distruzione, manomissione nonché della sottrazione delle apparecchiature installate da M.A. ai sensi del preventivo di allacciamento, oltre che delle tubazioni di mandata e di ritorno interne al fabbricato a monte del punto di consegna. In caso di manomissioni o abusivo spostamento delle apparecchiature, M.A. avrà il diritto di addebitare al Cliente le spese conseguenti alla messa in ripristino delle apparecchiature e/o tubazioni manomesse e di applicare al Cliente una penale, omnicomprensiva e con esclusione di ogni maggior danno, pari all'importo di spesa sostenuto per il ripristino.

13 CORRISPETTIVO DI ALLACCIAMENTO E DI SALVAGUARDIA

Per il contratto di allacciamento e la realizzazione di quanto necessario per la fornitura del calore all'edificio viene richiesto un contributo a fondo perduto pari a € 8258,32 per ogni sottocentrale oltre a € 143,20 per ogni kW di potenza termica contrattuale concordata tra le parti, come più avanti indicato. Tale contributo viene annualmente aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. In ogni caso l'importo sopra indicato non può superare i costi diretti ed indiretti sostenuti dalla M.A. per la realizzazione della condotta di allacciamento, della sottostazione e delle apparecchiature di misura e regolazione, calcolati secondo il TIUC come previsto dall'art 4 del TUAR (Allegato A delibera ARERA 18 gennaio 2018 n. 24/2018/R/TLR).

M.A. si riserva la facoltà di prevedere nel contratto di allacciamento un corrispettivo di salvaguardia (il "Corrispettivo di Salvaguardia) che il Cliente sarà tenuto a corrispondere a M.A. se recede ai sensi del seguente art. 14 dal contratto di fornitura entro un periodo di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione di tale contratto. Tale corrispettivo, ove previsto, sarà calcolato in conformità a quanto disposto dalla delib. 23 e 24/2018 (del 23 e 24 gennaio 2018) dell'ARERA (già AEEGSI)

La voltura del contratto non comporta il pagamento di un nuovo contributo di allacciamento salvo il caso che l'intestatario precedente abbia lasciato delle fatture da pagare.

C) CONDIZIONI GENERALI COMUNI

14 DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE DAL CONTRATTO DI FORNITURA ED ALLACCIAMENTO

Per i contratti di allacciamento conclusi dopo il 1 giugno 2018 il Cliente ha diritto a recedere dal contratto di fornitura in qualunque momento mediante lettera raccomandata e/o PEC agli indirizzi indicati nel contratto di fornitura e allacciamento e/o nel successivo art. 16 con un **preavviso di un (1) mese** richiedendo la disattivazione della fornitura o lo scollegamento dalla rete, tale richiesta deve essere presentata mediante consegna dell'apposito modulo compilato e sottoscritto dal Cliente accessibile sul sito internet www.metanalpi.com e/o presso la sede legale in via Bardonecchia n. 5 - 10139 Torino e /o l'ufficio-sportello in via Azzurri d'Italia - 10058 Sestriere (TO).

15 RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E DI SCOLLEGAMENTO DELLA RETE

15.1. DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

In caso di richiesta di disattivazione della fornitura, le attività che M.A. andrà a fare sono le seguenti:

- a) chiusura delle valvole di intercettazione della Sottostazione e loro piombatura;
- b) effettuazione della lettura di cessazione;
- c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura effettuata al precedente punto b).

M.A. si riserva la facoltà di effettuare, per ragioni tecniche e/o di sicurezza, interventi diversi dalla piombatura delle valvole di intercettazione della Sottostazione che siano comunque atti ad impedire al Cliente di prelevare energia dalla rete (ad. es sezionatura e fondellatura delle tubazioni e la chiusura delle valvole di intercettazione stradale).

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO E PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE

Salvo che si provveda ad un nuovo allacciamento M.A. si riserva altresì la facoltà di rimuovere le componenti della Sottostazione e di disalimentare le apparecchiature elettriche entro sei (6) mesi dalla disattivazione della fornitura per ragioni di sicurezza e comunque ove le circostanze concrete lo richiedano.

Per tutto il periodo intercorrente tra la disattivazione della fornitura e la rimozione della Sottostazione, quest'ultima rimane di proprietà di M.A. ed il Cliente assume tutti gli obblighi di custodia ai sensi del Codice Civile e delle altre disposizioni applicabili ed in particolare permangono in capo al Cliente gli obblighi indicati nell'ultimo periodo del precedente art. 12. Nello stesso periodo resta fermo sia quanto stabilito nel preventivo di allacciamento in merito alla responsabilità di ciascuno verso terzi sia l'obbligo del Cliente a consentire al personale di M.A. libero accesso alla proprietà e ai locali in cui sono installate le Sottocentrali, mentre cessa qualsiasi obbligo di manutenzione a carico di M.A.

Nel medesimo periodo il Cliente, infine, è obbligato a comunicare preventivamente per iscritto a M.A. eventuali interventi e/o lavori che interessino i locali in cui sono installate le Sottostazioni e a concordare con M.A. soluzioni più opportune per evitare danneggiamenti agli impianti di proprietà di quest'ultima.

15.2 SCOLLEGAMENTO DELLA RETE

In caso di richiesta di scollegamento dalla rete, oltre a quelle necessarie per la disattivazione della fornitura, M.A. eseguirà le seguenti ulteriori attività:

- a) rimozione immediata del gruppo di misura e delle altre componenti della Sottostazione;
- b) presentazione di un'offerta per la rimozione di eventuali ulteriori componenti della Sottostazione che nella preventivo di allacciamento e/o il contratto di fornitura siano indicate espressamente come di proprietà del Cliente;
- c) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
- d) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata del Cliente, ove tale circuito non serva altri utenti.

Fatta salva l'applicazione di un eventuale Corrispettivo di Salvaguardia indicato nel preventivo di allacciamento e nel contratto di fornitura e ad eccezione dell'eventuale attività del precedente lett. b) delle attività di scollegamento, M.A. non applicherà nessun corrispettivo e/o onere al cliente per la disattivazione e/o scollegamento dalla Rete.

Sia in caso di disattivazione della fornitura che di scollegamento dalla rete le tubazioni di collegamento della Sottostazione alla rete principale del teleriscaldamento restano di proprietà di M.A. e, salvo preventivo accordo scritto con M.A., al Cliente non è consentito rimuoverle. Su di esse il Cliente assume tutti gli obblighi di custodia ai sensi del Codice Civile e permangono in capo allo stesso gli obblighi indicati nell'ultimo periodo del precedente art. 12, mentre cessa qualsiasi obbligo di manutenzione a carico di M.A. Cliente, infine, è obbligato a comunicare preventivamente per iscritto a M.A. eventuali interventi e/o lavori che interessino parti della proprietà in cui si trovano delle tubazioni di collegamento della Sottostazione alla rete principale del teleriscaldamento.

16 COMUNICAZIONI e RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente è tenuto a rivolgersi per iscritto ai competenti uffici della M.A. presso la sede legale in Via Bardonecchia n. 5 – 10139 Torino o a mezzo email a info@metanalpi.com oppure a mezzo PEC all'indirizzo metanalpisestriereteleriscaldamento@legalmail.it oppure mediante consegna allo sportello di M.A. Ufficio Sestriere, Via Azzurri d'Italia-10058 Sestriere (TO).

Ogni reclamo o comunicazione fatta verbalmente o fuori dai detti uffici, ancorché agli incaricati delle letture e controllo dei contatori, sarà considerata come non avvenuta.

METAN ALPI Sestriere Teleriscaldamento S.r.L.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL CALORE
MEDIANTE TELERISCALDAMENTO E PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE

17 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DEL-CLIENTE

Le inadempienze del Cliente alle condizioni fissate dalle presenti condizioni generali, ivi compresa l'inadempienza al pagamento, danno diritto alla M.A. di sospendere la fornitura senza altro avviso, perché così convenuto per patto espresso. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di rivalsa per danni, spese e pagamenti, nonché di esercizio dell'azione giudiziaria. Sarà comunque garantita l'erogazione occorrente per salvaguardare gli impianti termici dal gelo fino al termine della stagione invernale. Le disposizioni del presente regolamento, nessuna esclusa, s'intendono fra loro correlate.

18 VALIDITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Le presenti CONDIZIONI GENERALI sono state sottoposte ad aggiornamento e rese conformi alle delib. 23 e 24/2018 (del 23 e 24 gennaio 2018) dell'ARERA (già AEEGSI) e potranno variare, in corso di contratto, in conformità con le disposizioni della medesima Autorità e/o di altra norma nazionale e/o europea e comunicate per iscritto prontamente al Cliente.

Fuori dai casi previsti nel precedente periodo e fermo restando quanto previsto nel precedente art. 1, M.A. potrà variare le presenti condizioni generali, inclusi i corrispettivi, per i seguenti giustificati motivi: in caso di sviluppo o mutamento della rete e/o delle caratteristiche dei servizi, variazione dei costi tecnici e commerciali sostenuti per l'erogazione del servizio e/o mutamento del contesto competitivo che abbia impatti sull'offerta commerciale, nonché per sopravvenute esigenze tecniche, assicurative o gestionali, il cui dettaglio verrà comunicato all'atto dell'eventuale modifica.

Eventuali modifiche, ivi incluse quelle per adeguare le condizioni generali al contesto normativo, saranno comunicate con l'indicazione delle ragioni a fondamento della variazione contrattuale secondo modalità indicate dall'ARERA e/o nella delibera comunale, ovvero attraverso una comunicazione in fattura, la pubblicazione di un'apposita informativa presso i punti vendita e sul proprio sito web.

Le modifiche, non imposte dalla legge o dai regolamenti dell'Autorità, saranno automaticamente applicate se vantaggiose per il Cliente; in caso contrario, ossia quando le modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche o contrattuali, Il Cliente ha la facoltà di recedere secondo le modalità indicate nell'art. 1 dal presente Contratto entro 30 giorni dalla comunicazione senza alcuna penale e/o onere. In caso di mancato espresso recesso nei termini indicati la modifica sarà automaticamente applicata.

Le presenti CONDIZIONI GENERALI sono parte integrante di ogni contratto di fornitura e allacciamento e vengono ad essi allegati.

19 FORO COMPETENTE

Fatte salve le regole di competenza inderogabili previste dal Codice del Consumo, il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dei prodotti ed in generale all'applicazione delle presenti condizioni generali, nonché dei prezzi applicati, è quello di Torino.